

*Gran cabotaggio.* — Si estende al mare Adriatico ed al Mediterraneo, compreso lo stretto di Gibilterra che non può essere oltrepassato, il Mar Nero, il Mare di Azoff, il Canale di Suez, il Mar Rosso e le coste corrispondenti fino al golfo di Orden ed i fiumi che si versano in quelle acque.

*Lungo corso.* — Comprende la navigazione in tutti i mari.

*Nazionalità dei proprietari.* — Le navi devono appartenere per due terzi a sudditi austriaci. Sono assimilate ad essi le società stabilite in paesi rappresentati al *Reichsrat* e che ivi hanno la loro sede principale.

Nei registri delle navi da pesca possono essere iscritte solamente le navi appartenenti esclusivamente ad austriaci.

*Luogo di costruzione.* — Il luogo di costruzione non influisce sulla nazionalizzazione della nave.

*Cabotaggio.* — È riservato alla bandiera nazionale, salvo le concessioni alle bandiere straniere, per effetto di trattati, a titolo di reciprocità.

Così avviene per le bandiere di Germania, Inghilterra ed alcune sue colonie, ed il Canada, Italia, Olanda, Russia, Siberia e Marocco.

*Tenuta dei registri delle navi.* — I registri delle navi sono tenuti dalle autorità del porto d'iscrizione della nave.

È libera la visione del registro nelle ore di ufficio.

*Navi da diporto, da pesca, ecc.* — Sono iscritte in registri speciali.

*Nome della nave.* — Una nave austriaca non può portare lo stesso nome di un'altra nave addetta alla stessa categoria di navigazione, e non può essere mutato senza il consenso dell'autorità di porto.

*Ordinanza del 1° ottobre 1879 che contiene regole per l'esecuzione della legge del 1° maggio 1879 suindicata.*

(Per l'UNGHERIA vigono regole quasi identiche a quelle promulgate per l'Austria).

EDITTO POLITICO DI NAVIGAZIONE DEL 25 APRILE 1774.

Diamo un rapido cenno delle disposizioni contenute nell'*Editto*.